



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

C.C. N. 25 del 29/05/2012

Originale

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ORDINARIA – MODIFICHE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore 20.45 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
x		1. Alessandro Lorenzano	x		14. Giuseppe Dario Bruno
x		2. Luigia Greco		x	15. Giulio Simone Buscarino
x		3. Pietro Moramarco	x		16. Maurizio Broccanello
x		4. Jacopo Grossi		x	17. Vito Nicolai
	x	5. Maria Grazia Carminati	x		18. Alfio Catania
x		6. Giocondo Berti	x		19. Emanuele Patti
	x	7. Roberto Salvatore Licciardo		x	20. Stefano Dornetti
x		8. Paolo Anelli	x		21. Roberto Curcio
x		9. Giuseppa Fazio		x	22. Massimo Molteni
x		10. Giuseppina Caruso	x		23. Francesco Marchini
	x	11. Muntaha Wahsheh		x	24. Marco Toni
x		12. Renato Luigi Romano	x		25. Giorgio Salvo
x		13. Domenico Sgroi			

**Totale Presenti:** 17

**Totale Assenti:** 8

Sono presenti gli Assessori: Luca' - Filippazzi – Dima – Oro – Piraina - Cardella

Assiste il Segretario Generale Silvia ASTERIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Luigia GRECO dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



Comune di San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/05/2012  
N. 25**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ORDINARIA –  
MODIFICHE.**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/00**

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Socio-Culturale esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 16.05.2012

Il Dirigente del Settore Socio-Culturale  
D.ssa Valeria Borgese



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

Si dà atto che dopo l'appello interviene il Consigliere Broccanello. Escono i Consiglieri di minoranza. Il Presidente, mancando il numero legale, dispone nuovo appello alle 21,05, a seguito del quale risultano assenti i Consiglieri Carminati, Wahsheh, Nicolai, Dornetti e Molteni.

Il consigliere Marchini dichiara di non partecipare alla discussione ed alla votazione del presente punto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale e quindi assente per cui il numero dei consiglieri presenti risulta essere 16.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ❑ che la Regione Lombardia con R.R. n. 3 del 20.06.2011 ha apportato delle modifiche al R.R. 10.02.2004 n. 1;
- ❑ che l'art. 14 di tale Regolamento al comma n. 5 stabilisce che *"i Comuni con più di 20.000 abitanti istituiscono una Commissione Consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali, dalle associazioni di rappresentanza dell'utenza e dall'Aler locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all'art. 15"*;
- ❑ che il Comune di San Giuliano Milanese con delibera di C.C. n. 43 del 16.05.2005 aveva approvato il Regolamento per le assegnazioni in deroga e come previsto dall'art. 8 si era già dotato di una Commissione Consultiva per le assegnazioni in deroga (provvedimento del D.G. n. 473 del 24.06.2005, rinnovata con provvedimento del D.G. n. 423 del 29.09.2010);
- ❑ che tale Commissione era composta dal Responsabile del Servizio Sociale, da un Assistente Sociale incaricato dal Dirigente o Responsabile, dal Responsabile del Servizio Legale e dal Presidente dell'Aler o suo delegato;
- ❑ che non avendo individuato tra gli esperti, nè le parti sociali, nè le associazioni di rappresentanza dell'utenza, si rende necessario adeguare la Commissione al nuovo Regolamento approvato dalla Regione Lombardia che prevede l'inserimento nella Commissione Consultiva delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini;
- ❑ che il nuovo Regolamento prevede tra l'altro di estendere la possibilità di esprimere pareri da parte della Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 34 comma 8 L.R. 27/2009, per cambi alloggio in deroga in assenza di graduatoria di cui al comma 1, art. 22, R.R. 1/2004, per le assegnazioni di cui all'art. 6 bis R.R. 1/2004 e nei casi di verifica di difficoltà di pagamento delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), R.R. 1/2004;
- ❑ che si ritiene necessario apportare delle modifiche in vari punti del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 43 del 16.05.2005;
- ❑ Visto il testo di Regolamento proposto dagli uffici competenti;



- Sentite le Commissioni Consiliari;
- Richiamato lo Statuto Comunale;
- Ritenuta la propria competenza;
- Atteso che durante la discussione sono stati presentati n. 2 emendamenti da parte dei Gruppi Consiliari PDL – Lega Nord – Movimento 5 Stelle – Vivi bene San Giuliano/Civis/San Giuliano Democratica (All. 1 e 2) che vengono posti in votazione, acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressi dal dirigente, presente in aula, ed ottengono il seguente esito:

Emendamento n° 1:

voti favorevoli 19 su 19 consiglieri presenti ( essendo entrato Nicolai ed uscito Patti) e votanti  
ACCOLTO

Emendamento n° 2 :

Voti favorevoli 6, contrari 12, su 19 Consiglieri presenti, 18 votanti e 1 astenuto ( Greco)  
RESPINTO

- Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 12, contrari 2(Toni e Curcio ), su 17 Consiglieri presenti (essendo usciti Sgroi e Nicolai), 14 votanti e 3 astenuti ( Salvo, Broccanello e Catania)

## **DELIBERA**


- Di modificare il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 43 del 16.05.2005 ai sensi del R.R. n. 3 del 20.06.2011 che ha apportato delle modifiche al R.R. 10.02.2004 n. 1 e della L.R. 04.12.2009 n. 27, così come emendato nel corso di seduta e che viene allegato alla presente deliberazione ( Allegato n. 3);
- Di approvare il nuovo Regolamento così modificato e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte sostanziale e integrante (Allegato n. 3);
- che con successivo provvedimento del Segretario Generale verrà formalizzata l'integrazione alla Commissione tecnica di cui all'art. 8 del Regolamento allegato;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Socio-Culturale per gli adempimenti di sua competenza.

Emendamento:

All'art Art 7 al comma c:

in cui siano  
 Nel caso di proprietà presente  
 sul territorio comunale ~~dei~~ parenti  
 di 1° e 2° grado (genitori, figli, fratelli  
 cugini anche separati) il Comune è  
 adempere ai fini di responsabilità più  
 stessi ~~per~~ con riferimento ai rischi  
 di incendio ed efficienza edilizia  
 all'art 433 C.C.

Amato  
 (VITO MICALI)

MM  
 Alberto  
 Maresca  


Parere contrario

Ugo

# EMENDAMENTO

ALL 2

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE BOZZI  
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ORDINARIA

All'art. 8 inserire:

- \* 7 - Proprietario pro-tempore degli immobili pubblici.

M. L. P. (P.D.L.)

M. L. P.

M. L. P.

M. L. P.

M. L. P.

M. L. P.

M. L. P.

Parere favorevole o condizioni che ne  
presupposto che in tratta di "esperto" designato dalla  
proprietà a norma dell'art. 16 comma 5° LR  
Regolamento regionale 10-02-2004 Regione



**Comune di San Giuliano Milanese**  
**Provincia di Milano**

---

**REGOLAMENTO PER  
L'ASSEGNAZIONE DEGLI  
ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA IN  
DEROGA ALLA GRADUATORIA  
ORDINARIA,**

***AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL REGOLAMENTO  
REGIONALE N.1 DEL 10 FEBBRAIO 2004 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI***

***(R.R. 20.06.2011 N. 3 E R.R. 27.03.2006 N. 5 E L.R. 04.12.2009 N. 27)  
NONCHE' CRITERI GENERALI IN TEMA DI OCCUPAZIONI SENZA TITOLO AI SENSI DELL' ART.  
3, COMMA 51, LETTERA d), DELLA L.R. N.1/2000.***

# **INDICE**

**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 – AUTORIZZAZIONE REGIONALE**

**ART. 3 – CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA**

**ART. 4 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN DEROGA AI REQUISITI**

**ART. 5 – CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA**

**ART. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA'**

**ART. 7 – CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA**

**ART. 8 – COMMISSIONE CONSULTIVA**

**ART. 9 – PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E RICORSI**

**ART. 10 – OCCUPAZIONI SENZA TITOLO**

**ART. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI OCCUPAZIONI E  
DETENZIONE SENZA TITOLO**

**ART. 12 – POTERE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE – INDIRIZZI DI MASSIMA**



**ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

1. Il presente regolamento disciplina le procedure ed i criteri per le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi dell'art. 14 "Assegnazioni in deroga" e dell'art. 15 "Assegnazioni in deroga ai requisiti" del Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004, nonché i criteri generali in tema di occupazioni senza titolo ai sensi dell' art. 3, comma 51, lettera d), della L.R. n.1/2000.

2. Inoltre la Commissione preposta ai sensi del successivo art. 8 potrà verificare:

- lo stato di necessità di cui all'art. 34, comma 8, L.R. 27/2009;
  - per le assegnazioni di cambio alloggio in deroga ovvero in assenza della graduatoria di cui al comma 1 dell'art. 22 R.R. 1/2004;
  - per le assegnazioni di cui all'art. 6 bis R.R. 1/2004;
  - per le modalità e i criteri per la verifica delle difficoltà di pagamento delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1°, lettera h) R.R. 1/2004.
- 

**ART. 2 – AUTORIZZAZIONE REGIONALE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del R.R. n1/2004, i comuni possono assegnare in deroga alla graduatoria ordinaria una quota di alloggi non superiore al 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili nel corso dell'anno.

Tenuto conto del fatto che il comune è un Comune definito ad Alta Tensione Abitativa, riconfermato ai sensi dell'ultima delibera del CIPE n. 87 del 13/11/2003 (G.U n.40 del 18/02/2004), ne consegue che le assegnazioni in deroga previste dal precedente comma, possono essere incrementate fino ad un massimo del 50% della disponibilità annua.

2. Per poter procedere alle assegnazioni in deroga nella misura massima prevista del 50%, il Comune deve presentare motivata richiesta alla Regione Lombardia, Unità Operativa Opere Pubbliche ed Edilizia Residenziale Pubblica. L'autorizzazione viene rilasciata attraverso un atto deliberativo della Giunta Regionale.

**ART. 3 – ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA COME PREVISTO DALL'ART. 14 DEL R.R. 10.02.2004 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

1. Il Comune può assegnare in via di urgenza, con specifico e motivato atto amministrativo del dirigente di riferimento, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in deroga alla posizione in graduatoria ordinaria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, ai nuclei familiari che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 8 "Requisiti soggettivi" del Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004, si trovino in almeno una delle seguenti situazioni previste dall'art.14 del medesimo Regolamento Regionale :

- a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp e/o di occupazione abusiva;

### **ALLEGATO 3**

b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001) e cioè: inquilini che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa;

c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisi quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;

d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;

e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio ant igienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

#### **ART. 4 – ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ED AI REQUISITI COME PREVISTO DALL'ART. 15 R.R. 10.02.2004 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

1. Il Comune, quando sia stata riconosciuta la condizione di Alta Tensione Abitativa, (Vedasi delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003, G.U. n.40 del 18/02/2004) in quanto sussiste un'esigua disponibilità di unità immobiliari in locazione, sia pubbliche che private, anche per periodi determinati, può, con provvedimento motivato, derogare al possesso dei requisiti per l'accesso all'ERP e disporre comunque l'assegnazione in via d'urgenza, dandone comunicazione alla Regione, a favore dei nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni, previste dal Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004:

a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;

b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del Comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

2. Il Comune, nel disciplinare la locazione per tali assegnazioni, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, del precedente Art. 3, qualora in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, si applicano le procedure di cui all'art. 14. Per la determinazione del canone di locazione di cui al presente comma il soggetto gestore tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della L.R. 04.12.2009 n. 27 "T.U. delle leggi regionali in materia di E.R.P." e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

3. Il Comune, allo scopo di migliorare il livello di sicurezza e favorire la vita sociale degli utenti in particolari condizioni di difficoltà, anche in deroga a quanto stabilito

### **ALLEGATO 3**

dall'articolo 8, del Regolamento Regionale n.1/2004, che prevede il possesso di determinati "Requisiti Soggettivi" per l'accesso ad alloggi di ERP, può disporre con provvedimento motivato, l'assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero dei componenti della famiglia.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA**

1. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga, oltre a quanto previsto dal presente regolamento:

- a) la residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
- b) trovarsi in almeno una delle condizioni stabilite dagli articoli 14 e 15 del Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicate nell'art. 1 del presente Regolamento;
- c) per le sole assegnazioni previste dall'art 14, il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art.8 del R.R.n.1/2004;
- d) la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC e il suo successivo inserimento nel sistema informatico regionale;
- e) Il servizio sociale effettuerà ogni verifica tesa ad accertare che il nucleo familiare ha messo in atto tutte le risorse a disposizione per evitare lo sfratto per morosità. La verifica verrà fatta dall'Assistente Sociale che richiederà al nucleo familiare idonea documentazione e successivamente predisporrà relazione sociale che verrà discussa in Commissione.

#### **ART. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA'**

1. La determinazione delle priorità per le assegnazioni rientranti nelle suddette fattispecie deve essere effettuata previa consultazione della Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento dal Dirigente competente o suo delegato. Nel predisporre i nominativi degli aventi diritto per le assegnazioni in deroga ai sensi degli artt.14 e 15 del Regolamento Regionale n.1/2004, si dovrà tener conto inoltre di quanto previsto dai seguenti principi e dal relativo punteggio:

##### **1.1.Assegnazioni ai sensi dell'art. 14 "Assegnazioni in deroga"**

Dopo aver selezionato il nucleo o i nuclei che rientrano in almeno una delle condizioni previste dagli articoli 14 del R.R. n.1/20004, ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del R.R n.1/2004, se tali nuclei dovessero risultare in numero maggiore di uno, agli stessi dovrà essere attribuito un punteggio in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive :

##### **1.1.1. Condizioni oggettive**

- a) necessità immediata di un alloggio ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche

### ALLEGATO 3

e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che necessitano di assistenza domiciliare continuativa attestata da apposita certificazione medica:

**Punti 8;**

- b) urgente sistemazione di situazioni di forte sovraffollamento e/o grave antigienicità o alloggio improprio, che incidono gravemente sullo stato di salute psicofisica di minori fino al quattordicesimo anno, anziani ultrassessantacinquenni o portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare, come definito dall'art. 2 del R.R. n.1/2004:

**Punti 7;**

- c) assegnatari di alloggi di ERP (di proprietà Aler, Comunale o altro) per i quali sia necessario intervenire immediatamente con un cambio alloggio per la risoluzione di particolari situazioni di disagio psico-sociale, di disagio familiare o ad assoluta impossibilità di convivenza da parte di persone gravemente alterate psichicamente, nonché problemi di accessibilità (barriere architettoniche, necessità di alloggio più grande per patologie presenti, etc...):

**Punti 7;**

- d) nuclei familiari, privi di alloggio, ricoverati dall'Amministrazione Comunale presso strutture Alberghiere o altre sistemazioni abitative provvisorie che comportino un oneroso riflesso economico per il Comune:

**Punti 6;**

- e) situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale che non rientrano nelle suddette fattispecie ma segnalati dal Servizio Sociale dell'ente:

**Punti 4;**

#### **f) situazioni di disagio economico:**

**f.1** di nuclei familiari, composti da uno o due componenti, in cui gli stessi abbiano un'età compresa tra i 45 e l'età pensionabile prevista dalla legislazione vigente, ed in cui nessun membro del nucleo familiare sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato o lavoratore autonomo, e verso i quali sia sopravvenuto e perduri, successivamente all'anno di riferimento del reddito, lo stato di disoccupazione:

**Punti 4;**

**f.2** di nuclei familiari che sono stati sfrattati per morosità dal libero mercato in quanto pagavano un canone insostenibile, quantificato sulla base del reddito ISEE-erp, definito tale ai sensi dell'allegato 1, parte III, del Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004 e che attualmente non percepiscono un reddito ISEE-erp superiore ad euro **€ 8.000**:

**Punti 4;**

**Le condizioni oggettive di cui al presente punto 1.1 non sono cumulabili tra loro ad eccezione della lettera f) "Situazioni di disagio economico".**

**1.1.2 Condizioni soggettive:**

<b>a) Persone sole con minori a carico:</b>		
1) per ogni minore al di sotto dei sei anni	<b>Punti</b>	<b>5</b>
2) per ogni minore dai 6 al termine dell'obbligo scolastico	<b>Punti</b>	<b>3</b>
<b>b) Famiglie con minori a carico:</b>		
1) per ogni minore al di sotto dei sei anni	<b>Punti</b>	<b>4</b>
2) per ogni minore dai 6 al termine dell'obbligo scolastico	<b>Punti</b>	<b>2</b>
<b>c) Famiglie con anziani e/o disabili non autosufficienti di cui si sono fatti carico a causa di emergenza</b>	<b>Punti</b>	<b>1</b>
<b>d) Portatori di handicap:</b>		
1) grave nella misura del 100% con accompagnamento	<b>Punti</b>	<b>5</b>
2) nella misura del 100% senza accompagnamento	<b>Punti</b>	<b>4</b>
3) nella misura dal 66 al 99%	<b>Punti</b>	<b>3</b>
<b>e) Anziani:</b>		
1) ultrasessantacinquenni	<b>Punti</b>	<b>5</b>
2) ultrasessantacinquenni	<b>Punti</b>	<b>3</b>
<b>f) Reddito ISEE- erp:</b>		
1) da 0 a € 3.000	<b>Punti</b>	<b>7</b>
2) da 3.001 a € 6.000	<b>Punti</b>	<b>6</b>
3) da 6.001 a € 9.000	<b>Punti</b>	<b>5</b>
4) da 9.001 a € 12.000	<b>Punti</b>	<b>4</b>
5) da 12.001 a € 14.000	<b>Punti</b>	<b>3</b>
6) da 14.001 a € 17.000	<b>Punti</b>	<b>0</b>

**Al fine di una corretta formulazione e applicazione dei punteggi suddetti si precisa che la valutazione della particolare situazione sociale dei nuclei rientranti nelle condizioni per l'assegnazione in deroga dovrà essere effettuata e certificata dal servizio sociale del comune, mentre le altre condizioni soggettive ed oggettive dovranno essere documentate da certificazioni emanate dagli organi preposti.**

**1.1.3 Assegnazioni ai sensi dell'art.15 "Deroga ai requisiti"**

1. Per quanto riguarda le assegnazioni ai sensi dell'art.15 "Deroga ai requisiti", primo comma, lettere a) e b), si applicano le medesime condizioni e si attribuiscono i medesimi punteggi previsti per l'art.14 del Regolamento Regionale. Oltre a quanto previsto dal citato art. 15, del R.R. n.1/2004 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 50, quinto comma T.U.E.L. in caso di urgenze sanitarie e/o di igiene pubblica, il Sindaco con propria ordinanza contingibile e urgente, sentito il Dirigente del servizio o suo delegato può disporre l'assegnazione in via d'urgenza.

### **ALLEGATO 3**

Le assegnazioni effettuate con il presente articolo, nei confronti di nuclei familiari che non posseggono i requisiti previsti dall'art. 8 del R.R. n.1/2004 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere disciplinate da un contratto di locazione e da una durata contrattuale in deroga alla legislazione che disciplina l'ERP, come previsto dal precedente articolo 4, comma 2 del presente regolamento.

2. In caso di parità di punteggio, si anteporrà il nucleo familiare già presente in graduatoria ordinaria, in ordine temporale di presentazione della domanda. Per i casi in situazione analoga si anteporrà il nucleo con il maggior disagio economico (E) determinato ai sensi dell'ISEE-erp, con le modalità indicate nell'allegato 1, parte III, del R.R. n.1/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. I casi esaminati di cui al comma precedente, non costituiranno una graduatoria tecnica ma di volta in volta verranno esaminati e sulla base degli alloggi disponibili e della percentuale riservata a questa emergenza, verranno assegnati gli alloggi in deroga alla graduatoria ordinaria.

### **ART. 7 – CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA**

1. Affinché si possa procedere all'assegnazione in deroga ai sensi del presente regolamento gli uffici competenti sono tenuti a verificare prima di procedere all'assegnazione, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) accertata mancanza di incongruenze nell'autocertificazione dei redditi ovvero redditi inattendibili o dichiarati in misura inferiore a quanto riscontrato come effettivamente speso nel corso dell'anno;
- b) assenza di provvedimento di sfratto per morosità su un canone di locazione definito sostenibile e calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato 1, parte III, del R.R. 1/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- c) mancanza di familiari disponibili sul territorio i quali disponendo di spazi abitativi propri adeguati siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno. Nel caso in cui siano presenti sul territorio comunale parenti di 1° e 2° grado (genitori, figli, fratelli, coniugi anche separati) il Comune si adopererà ai fini di responsabilizzare gli stessi, con riferimento ai gradi di parentela ed affinità stabiliti all'art. 433 del codice civile.

### **ART. 8 – COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. La commissione consultiva di cui all'art. 14, comma 5, del R.R. 10/02/2004 n. 1 e successive modifiche e integrazioni esprime pareri in merito alle assegnazioni in deroga previste dagli artt. 14 e 15 dello stesso Regolamento Regionale, così come disciplinato dal presente Regolamento, nonché l'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante in merito alle situazioni di occupazione abusiva di cui ai seguenti articoli.
2. La stessa viene nominata con provvedimento del Segretario o Direttore Generale ed è così composta:



giorni dalla comunicazione o notificazione dello stesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

**ART. 10 – OCCUPAZIONI SENZA TITOLO**

1. Viene denominato occupante senza titolo chiunque occupa un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza esserne legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione.
2. In tali situazioni riscontrate nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica l'ente proprietario o l'ente gestore, se delegato, sono tenuti ai sensi dell'art. 24 del premesso R.R. n.1/2004 a disporre il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine si diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni assegnandogli lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. Nel caso in cui vengano presentate da parte dell'occupante le predette deduzioni, le stesse dovranno essere esaminate dalla premessa commissione consultiva che esprimerà un parere in merito unicamente alla momentanea sospensione del provvedimento o all'emanazione del successivo atto di rilascio a cura del dirigente del Settore Servizi Sociali.

**ART. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI OCCUPAZIONI E DETENZIONE DI ALLOGGI SENZA TITOLO**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 51, lett. d) L.R. 5 gennaio 2000 n. 1, al comune sono trasferite tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento alla gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

Tali sanzioni ricomprendono:

- a) Il recupero delle spese legali sostenute dall'Amministrazione Comunale;
- b) Il pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio, determinata sulla base del reddito del nucleo familiare ed ai sensi degli accordi tra Aler, OO.SS. degli Inquilini e Comune in vigore, al fine di evitare danni patrimoniali derivanti dalla mancata entrata dei canoni di locazione e oneri accessori e recupero di eventuali danni causati dagli occupanti abusivi durante la permanenza nell'alloggio.

**ART. 12 – POTERE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE - INDIRIZZI DI MASSIMA**

1. La commissione consultiva di cui al precedente articolo 8, ha la facoltà di regolamentare tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento predisponendo degli "indirizzi di massima", espressi a verbale, purché questi non siano in contrasto con la vigente legislazione in materia e con il presente regolamento.





Comune di San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Luigia GRECO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**D.ssa Silvia ASTERIA**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**attesta**

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 8.6.12.2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00;
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**D.ssa Silvia ASTERIA**